

# Assicurazione temporanea puro rischio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

# HDI

ASSICURAZIONI

Prodotto CBA Rendita Immediata III Serie

Data di aggiornamento: 29/12/2025. Il presente DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it); PEC: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.





### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente (Contraente o Assicurato, qualora non coincidano) è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato:		
	Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento attivo
	Colon- retto	Stadio I, qualsiasi età	1
	Colon- retto	Stadio II/III, > 21 anni	7
	Melanoma	> 21 anni	6
	Mammella	Stadio I/II, qualsiasi età	1
	Utero, collo	> 21 anni	6
	Utero, corpo	Qualsiasi età	5
	Testicolo	Qualsiasi età	1
	Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Modalità di esercizio	Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
	Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

Il cliente invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.

Effetti dell'oblio oncologico	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle.			
	A chi è rivolto questo prodotto?			
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o a San Marino e alle persone giuridiche con sede legale o secondaria in Italia o a San Marino con un obiettivo di investimento/risparmio che intendono beneficiare di una rendita vitalizia periodica a partire da un determinato momento.				
	Quali costi devo sostenere?			
Si riportano di seguito tutti i costi a carico del Contraente.				
- <b>Costi per l'erogazione della rendita</b> L'importo della rendita assicurata è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, variabili in funzione della rateazione della rendita stessa, come indicato nella seguente tabella.				
Spese, in percentuale della rendita, per il servizio di sua erogazione		Rateizzazione della Rendita		
		Annuale 1,25%	Semestrale 1,35%	Trimestrale 1,60%
				Mensile 2,50%
- <b>Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili</b> Sul Contraente gravano indirettamente i costi applicati mediante prelievo dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata; tale prelievo varia in funzione dell'ammontare del premio versato come indicato nella tabella che segue:				
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata		Premio versato		Onere
		inferiore a € 1.500.000,00		0,90%
		maggiore o uguale a € 1.500.000,00		0,75%
- <b>Costi di intermediazione</b> Per ciascuna tipologia di costo, viene riportata di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari.				
Costi per l'erogazione della rendita		Non prevista		
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata		27,78% (*) per premi inferiori a € 1.500.000,00 33,33% (*) per premi superiori o uguali ad € 1.500.000,00		
(*) della commissione massima che può essere annualmente trattenuta da HDI, indipendentemente dal rendimento conseguito.				

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per qualsiasi reclamo relativo alla polizza, a un servizio assicurativo, alla gestione di un sinistro o al comportamento del tuo Agente o dell'Intermediario assicurativo, puoi compilare il modulo che si trova nella sezione "Assistenza/Reclami" del sito web <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> . In alternativa, puoi contattarci mediante i seguenti canali: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ E-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a>;</li><li>▪ Posta: HDI Assicurazioni S.p.A. – Gestione e Analisi Reclami– Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144, ROMA.</li></ul> Se l'Intermediario non è un Agente, puoi inviare il reclamo direttamente all'intermediario. HDI risponde al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento oppure 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, dei suoi dipendenti o collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/commission/index_it">https://ec.europa.eu/commission/index_it</a> .

## REGIME FISCALE

### Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare HDI entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione del Contraente e del Beneficiario.

#### Tassazione delle somme corrisposte

Ciascuna rata di rendita, limitatamente alla differenza l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente.

Se una quota delle riserve è investita in titoli pubblici o strumenti equivalenti, l'imposta è ridotta attraverso una diminuzione della base imponibile, calcolata in base alla percentuale del patrimonio investito in titoli pubblici o equivalenti rispetto all'ammontare totale dell'attivo. Questa imposta sostitutiva non si applica alle somme percepite nell'esercizio di attività commerciali, che rientrano nel reddito di impresa.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (MODIFICA DEI BENEFICIARI).**



PAGINA BIANCA